

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice istruttore designato, dott.ssa Antonietta Donzella, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. omissis R.G., avente ad oggetto "nullità, annullamento, risoluzione di contratto di intermediazione finanziaria e risarcimento danni";  
promossa da:

INVESTITORE

-attore-

nei confronti di:

BANCA

-convenuta-

La causa veniva dal Giudice assunta in decisione con ordinanza del 16.06.2016, con assegnazione di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di,replica, sulle seguenti conclusioni precisate all'udienza del 17.5.2016:

*"Piaccia all Ill.mo Tribunale adito: preliminarmente dichiarare nullo il contratto n. omissis essendo stata dimostrata la violazione, da parte della banca, delle prescrizioni contenute negli artt. 21 TUF., 28 e 29 reg. Consob n. 11522/98 da considerarsi come norme imperative ex art.1418 c.c., e/o annullabile in ragione del fatto che il consenso del INVESTITORE risulta viziato da errore essenziale e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 48.414 (capitale investito interessi periodici maturandi alla scadenza contratto e non versati — rimborso parziale), o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e provata in corso di causa, oltre rimborso spese di gestione dei titoli per gli anni 2009, 2010 e 2011 pari a complessivi € 480,00 e pertanto l'importo totale di € 48.894 oltre interessi e rivalutazione a partire dal 21.5.2009;*

*- in subordine accertare le gravi inadempienze contrattuali in cui è incorsa BANCA e conseguentemente dichiarare risolto il contratto de quo e condannare BANCA alla restituzione della somma di € 48.414 o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e provata in corso di causa, oltre rimborso spese di gestione illecitamente addebitate per € 480,00 e ulteriori interessi e rivalutazione a partire dal 21.5.2009;*

*- in ogni caso accertare la grave responsabilità precontrattuale e contrattuale ex art. 1337, 1375. 1374, 1175 e 1176 c.c. etc. e delle norme di legge specificatamente citate in atto, in cui è incorsa la banca nello svolgimento delle trattative e successivamente nell'esecuzione del contratto, ed in ragione di ciò, a titolo di risarcimento scaturente da tali responsabilità, in aderenza a quanto prescritto dagli artt. 1337, 1223, 1218, 1453 c.c. e da tutta la normativa in tema di responsabilità extracontrattuale e contrattuale, condannare l'istituto bancario al pagamento della somma di € 48.414 (risarcimento equiparabile cioè alla perdita del capitale investito e del mancato guadagno*

conseguito) o a quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rimborso spese gestione e oltre gli interessi moratori scaturenti dalla data di scadenza dello stesso investimento.  
Con vittoria di spese di lite, o subordinatamente nel denegato caso di rigetto delle richieste formulate, in ragione delle difese svolte, compensarsi le spese di giudizio."

Per BANCA

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:

1). in via preliminare dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande miranti alla dichiarazione di nullità, all'annullamento ed alla risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni Lehman per carenza di legittimazione passiva della banca, in forza dei motivi esposti in comparsa;

2). senza recesso da quanto sopra, in via gradata, rigettare la domanda di nullità del contratto n. omissis alla luce delle difese svolte nei precedenti atti difensivi;

3). nel merito, rigettare in ogni caso tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto;

4). in via di estremo subordine e salvo gravame nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, respingere in ogni caso la richiesta di rimborso delle spese di gestione del deposito amministrato e:

a) nel contestato caso di accoglimento delle domande di nullità, annullamento; risoluzione del contratto, disporre la restituzione dei titoli in favore di BANCA

b) nel contestato caso di accoglimento delle domande risarcitorie e/o restitutorie, ridurre la condanna in misura pari agli importi corrispondenti alle cedole comunque incassate dal INVESTITORE (€ 1.619,70) ai riparti nel frattempo disposti dalla procedura concorsuale in favore del INVESTITORE (sino alla data dell' 08.11.2014, pari a complessivi €14.376,26, come da documento che si allega) ed al valore di mercato dei titoli obbligazionari per cui è causa;

5). sempre in via di estremo subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, surrogare nei diritti vantati dall'attore nei confronti della procedura concorsuale Lehman;

6). in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. "

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/26.6.2012 INVESTITORE, già titolare di c/c bancario di corrispondenza presso la filiale di Vittoria della BANCA (d'ora in avanti anche solo BANCA), esponeva:

- di essere stato invitato e indotto da funzionario dell'anzidetta filiale, in data 07.1.2008, ad acquistare obbligazioni emesse dalla società statunitense Lehman Brothers Holdings Inc. per € 50.000,00, giusta contratto e conferma d'ordine n. omissis che versava in atti, investimento che gli era stato presentato come assolutamente sicuro, privo di alcun margine di rischio ed equiparabile, al riguardo, all'investimento di fondi in pronti contro termine;

- che, percepite fino al 21.8.2008 cedole per complessivi €1.619,70, a fronte degli €3.273,28 promessi in contratto quale rendimento dei titoli nei 16 mesi successivi al loro acquisto, con missiva del 21.10.2008 BANCA gli aveva comunicato che a seguito del default della società emittente, sottoposta in data 15.9.2008 a procedura ex Chapter 11 dell'U.S. Bankruptcy Code (i.e. sostanzialmente analoga al concordato preventivo con cessione dei beni), il valore nominale delle acquistate obbligazioni risultava ormai pari a zero, procedendo quindi all'addebito, a far data dal 2009, dell'ingiustificata somma di € 160,00 l'anno a titolo di spese per la gestione degli azzerati titoli, e all'accredito, in data 02.5.2012, della somma di € 3.239,58 a titolo di parziale rimborso dei titoli scaduti;

- che BANCA aveva violato gli artt. 21 e 28 T.U.F., 26, 28, 29 Reg. Consob n. 11522/1998, 1175, 1176 e 1374 c.c., atteso che: a) aveva mendacemente equiparato, in termini di sicurezza, il proposto investimento in obbligazioni Lehman Brothers - non garantito quanto alla restituzione del capitale - ad investimento in pronti contro termini, senza fornire alcuna informazione in merito al rischio di perdita del capitale investito; b) aveva proposto un'operazione del tutto inadeguata per dimensione, la BANCA non avendo in alcun modo consigliato di differenziare l'investimento mediante

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

l'acquisto di un diversificato portafoglio di titoli, possibilità nemmeno prospettata; c) l'operazione appariva altresì inadeguata in ragione della bassa propensione al rischio di esso attore, emergente dall'elaborata scheda di profilazione; d) la BANCA aveva poi omesso di avvisare per tempo esso investitore in ordine alla variazione del margine di rischio subita dal proposto ed eseguito investimento (giusta specifico obbligo informativo contratto a mezzo dell'adesione al c.d. Consorzio Patti Chiari richiamata in contratto), la Lehman Brothers Holdings Inc. avendo già nell'agosto 2007 chiuso il comparto dei c.d. mutui subprime, registrando una grave perdita finanziaria che le aveva imposto, nel secondo trimestre 2008, lo smobilizzo di attività per ben 6 miliardi di dollari, circostanze di pubblico dominio che il diligente ed esperto intermediario avrebbe senz'altro segnalato agli investitori quali evidenti sintomi dell'incremento del rischio; e) che la violazione delle disposizioni imperative di cui agli artt. 21 T.U.F. e 28, -29 Reg. Consob n. 11522/1998 era causa di nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c.; f) che il consenso prestato da esso attore all'acquisto dei titoli era stato viziato in modo determinante da errore essenziale ex art. 1429 c.c., attese la falsamente rappresentata sicurezza degli acquistati titoli e l'altrettanto inveritiera equiparazione dell'investimento, quanto a rischiosità, ad investimento in pronti contro termini; e g), che le descritte colpevoli omissioni della BANCA, in fase precontrattuale -e contrattuale, integravano gli estremi di inadempimento atto a fondare ex art. 1278, c.c. il diritto di esso attore al risarcimento del patito danno.

Ciò premesso ed esposto, INVESTITORE ha quindi convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale la BANCA, chiedendo volersi in via principale ritenere e dichiarare la nullità del contratto n. omissis (ovvero - deve intendersi - del contratto disciplinante la prestazione di servizi di investimento sottoscritto dalle parti il 07.12.2008, per la prima volta così identificato in petitum) per violazione di norme imperative o annullarlo per errore essenziale ex art. 1429 c.c.; in subordine, dichiarare il contratto risolto per inadempimento della BANCA intermediaria; conseguentemente condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione del capitale investito, oltre interessi maturandi alla scadenza del contratto, e delle addebitate spese di gestione, al netto degli eseguiti rimborsi, nonché al risarcimento del cagionato danno contrattuale ed extracontrattuale, in misura pari al capitale investito e al mancato guadagno conseguito, oltre interessi.

Costituitasi in lite, la BANCA ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere alle proposte domande di nullità, annullamento e risoluzione del contratto di acquisto dei titoli - essa convenuta avendo unicamente agito quale intermediaria e non quale venditrice dei titoli in c.d. contropartita diretta -, invocandone quindi il rigetto nel merito, attese l'infondatezza e ritenuto il corretto e diligente operato di essa intermediaria nell'assolvimento dei prescritti obblighi informativi.

Raccolte le ammesse prove orali e acquisita C.T.U. volta ad acclarare l'adeguatezza - per tipologia, oggetto e dimensione - dell'investimento per cui è causa, alla luce delle informazioni sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio comunicate dall'attore al convenuto istituto di credito, la causa è stata infine posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, le domande attoree volte a vario titolo alla invalidazione o alla risoluzione dell'impugnato contratto disciplinante la prestazione di servizi di investimento sottoscritto dalle parti il 07.1.2008 - nel quale trova fonte negoziale l'ordine di acquisto incontestatamente impartito alla convenuta BANCA -, nonché all'ottenimento delle conseguenti statuizioni restitutorie e risarcitorie, sono infondate e vanno conseguentemente rigettate.

Premessa l'indubbia legittimazione della convenuta a resistere alle anzidette domande (l'attore avendo chiesto l'invalidazione o lo scioglimento del c.d. contratto quadro di intermediazione con la predetta stipulato, e non già del mero ordine di acquisto esecutivo del medesimo), non può invero trovare accoglimento la domanda di nullità avanzata ex art. 1418 c.c. sul rilievo delle molteplici violazioni delle prescrizioni dettate dal D.Lvo n. 58/98 (c.d. Testo Unico della Finanza) e dai

regolamenti attuativi della CO.N.SO.B. a tutela del diritto del risparmiatore a ricevere una informazione completa, chiara e trasparente, dall'attore ascritte all'istituto di credito convenuto, atteso che, come efficacemente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte proprio in un caso di dedotta invalidità di contratto di intermediazione finanziaria, *"ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità"* (cfr. CASS. SS.UU. n. 26724/2007). Precisano invero le Sezioni Unite della Corte che *"in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro". il quale, per taluni aspetti può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418 primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso"*.

Nel caso sub indice, é ben vero che gli obblighi di comportamento prescritti dal T.U.F. e dai regolamenti attuativi, di cui l'attore lamenta la violazione (i.e. l'obbligo di fornire informazioni accurate e veritiere in ordine ai proposti investimenti, di dare corso alle sole operazioni adeguate al profilo dell'investitore, etc.) - tutti collocati nella fase che precede la stipulazione del contratto e in vario modo finalizzati al rispetto del dovere dell'intermediario finanziario di conformare la propria condotta a diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente - hanno carattere imperativo, essendo posti non solo nell'interesse del singolo contraente ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari (cfr. art. 21, lett. a) del T.U.F.), e che pertanto la loro violazione non può certo andare esente da conseguenze sul piano giuridico.

Che nella specie, tuttavia, la conseguenza vada ricercata e identificata nella nullità dei contratti non é conclusione che appare autorizzata né dal tenore testuale delle disposizioni interessate, né da esegesi condotta sulla scorta dei principi informativi dell'ordinamento.

I tre commi in cui si articola l'art. 1418 c.c., disposizione generale in materia di nullità del contratto, prevedono infatti che *"il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. // Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. // Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge"*.

Va intanto all'evidenza esclusa la ricorrenza di ipotesi alcuna di nullità testuale ai sensi del comma terzo del testé citato articolo, il legislatore del T.U.F. (che ben avrebbe potuto farlo ed anzi, quando lo ha ritenuto, ha fatto, cfr. l'art. 23, commi 1, 2 e 3, e l'art. 24, u.c.) - non ha espressamente stabilito che il mancato rispetto delle prescrizioni in commento interferisca con la fase genetica del contratto determinandone la nullità.

E nemmeno sembra potersi ritenere, la ricorrenza dell'ipotesi di cui al comma secondo, con particolare riguardo alla mancanza del primo fondamentale requisito del contratto indicato dall'art.

1325 c.c., cioè l'accordo, atteso che, anche ad ammettere che nella fase prenegoziale la violazione dei doveri di comportamento dell'intermediario finanziario possa incidere sul consenso della controparte contrattuale, inquinandolo, non per questo può dirsi - una volta che il cliente abbia, come nel caso di specie, sottoscritto tutti i documenti contrattuali - che- il consenso difetti del tutto, considerato peraltro che i vizi del consenso non determinanti la nullità del contratto, ma solo la sua annullabilità, ove concorrano le condizioni previste dagli artt. 1427 e ss. c.c.

Quanto alla residuale ipotesi di cui all'art. 1418, comma primo, c.c. in concreto dedotta dall'attore, che cioè l'affermata nullità discenda dalla contrarietà a norme imperative; viene, in considerazione la distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, distinzione che, come rilevato dalle SS.UU., è incontestabilmente *"fortemente radicata nei principi del codice civile (...). Per persuadersene è sufficiente considerare come dal fondamentale dovere che grava su ogni contraente di comportarsi secondo correttezza e buona fede - immanente all'intero sistema giuridico, in quanto riconducibile al dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., e sottostante a quasi tutti i precetti legali di comportamento delle parti di un rapporto negoziale (...) - il codice civile faccia discendere conseguenze che possono, a determinate condizioni, anche riflettersi sulla sopravvivenza dell'atto (come nel caso dell'annullamento per dolo o violenza, della rescissione per lesione enorme o della risoluzione per inadempimento) e che in ogni caso comportano responsabilità risarcitoria (contrattuale o precontrattuale), ma che, per ciò stesso, non sono evidentemente mai considerate tali da determinare la nullità radicale del contratto (semmai eventualmente annullabile, rescindibile o risolubile), ancorché l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede abbia indiscutibilmente carattere imperativo. E questo anche perché il suaccennato dovere di buona fede, ed i doveri di comportamento in generale, sono troppo immancabilmente legati alle circostanze del caso concreto per poter assurgere, in via di principio, a requisiti di validità che la certezza dei rapporti impone di verificare secondo regole predefinite"* (cfr. sent. cit.).

Né, infine, pare potersi rinvenire, nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria, alcuna diversa intenzione del legislatore di trattare le regole di comportamento dell'intermediario, ivi comprese quelle della cui violazione oggi si tratta, alla stregua di regole di validità degli atti, atteso che, come già anticipato, quando ha voluto ipotizzare fattispecie di nullità, il legislatore del T.U.F. lo ha espressamente fatto (cfr. l'art. 23, commi 1, 2 e 3, e l'art. 24, u.c.), in nessun caso, però, facendo procedere la sanzione di nullità dalla violazione delle regole di comportamento gravanti sull'intermediario in tema di informazione del cliente e di divieto di operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente medesimo, situazioni che ha invece tenuto in considerazione per i loro eventuali risvolti risarcitori, laddove ha espressamente posto a carico dell'intermediario l'onere della prova di aver agito con la necessaria diligenza (cfr. art. 23, sesto comma, T.U.F.).

Atteso dunque che la lamentata violazione delle regole di comportamento imposte dal T.U.F. all'appellata BANCA intermediaria, benché imperative e quand'anche inosservate nella fase prenegoziale del rapporto, non è atta ad incidere sulla genesi dell'atto negoziale - quanto meno certamente non nel senso dell'invocata nullità -, la relativa domanda va senz'altro rigettata.

Del pari infondata appare la domanda volta all'annullamento del contratto per errore essenziale sulla qualità dell'oggetto della prestazione, che l'attore ha fondato sul rilievo che *"l'intermediario garantendo l'assoluta sicurezza dei titoli acquistati ed equiparando le obbligazioni Lehman ad operazione in pronti contro termine (...) ha rappresentato una situazione assolutamente dissimile da quella reale, che se fosse stata resa conoscibile al risparmiatore in termini di rischio potenziale, ne avrebbe certamente impedito la sottoscrizione del contratto"*. A tal riguardo va infatti preliminarmente osservato che, a prescindere dalla equiparabilità o meno dell'investimento in obbligazioni e dell'investimento in pronti contro termine, il rischio potenziale di cui l'attore deplora l'omessa segnalazione - e in concreto tradottosi nel default della società emittente e nell'azzeramento del valore degli acquistati titoli - afferisce all'affidabilità e alla solvibilità dell'emittente, rischio la cui rappresentazione, benché in termini di remota potenzialità, è stata

correttamente eseguita dalla convenuta, come comprovato dal tenore del foglio integrativo accluso all'ordine n. omissis sottoscritto dal INVESTITORE, nel quale si legge: 1) che la Lehman Brothers Holdings Inc. godeva di eccellente "rating emittente Moody's/S&P A2/A", non era all'epoca sotto osservazione Moody's/S&P e vantava perciò un "grado di solvibilità ELEVATO" (informazioni, la cui veridicità è stata altresì confermata dal C.T.U. nominato in corso di causa, cfr. relazione depositata il 26.V.2014); 2) che INVESTITORE si è dichiarato consapevole che "non esiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell'investimento effettuato"; e 3) che il titolo faceva parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio e rendimento Patti Chiari emesso alla data dell'ordine, di cui INVESTITORE ha ricevuto copia (come attestato in calce all'impugnato contratto di intermediazione) e nel quale sono chiaramente rappresentati e descritti il rischio di mancato rimborso dei titoli e la nozione di rating da tale c.d. "rischio emittente" nessun investimento può peraltro dirsi del tutto immune, nemmeno un investimento in pronti contro termine, come efficacemente chiarito dal C.T.U. alla pag. n. 32 della depositata relazione.

Per quanto sopra, nessuna falsa rappresentazione della realtà appare avere viziato il consenso prestato dall'attore all'eseguito investimento.

Venendo quindi alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta intermediaria, va intanto osservato che la stessa non può trovare fondamento nelle deplorate omissioni informative delle quali la convenuta si sarebbe resa colpevole nella fase antecedente c/o coeva alla stipulazione del contratto e all'esecuzione dell'investimento per cui è causa, la violazione degli asseritamente disattesi obblighi informativi essendo unicamente atta a fondare la pure affermata responsabilità precontrattuale dell'intermediaria ai sensi dell'art. 1337 c.c. (cfr. CASS. SS.UU. 26724/2007 cit.). L'unica violazione atta ad integrare inadempimento ai fini della invocata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. è dunque la violazione del c.d. obbligo informativo continuativo, di cui la BANCA si sarebbe resa colpevole nel corso del rapporto contrattuale per non avere tempestivamente segnalato all'attore la variazione del rischio dell'eseguito investimento, come da impegno assunto nell'ordine di acquisto e a mezzo dell'adesione al consorzio Patti Chiari, al diffondersi delle prime avvisaglie della crisi finanziaria che aveva colpito la Lehman Brothers Holdings Inc.

Va quindi rilevato che: a) il sottoscritto modulo d'ordine prevede espressamente che "il cliente sarà tempestivamente informato nel caso di una variazione significativa del livello di rischio" e che "in base agli andamenti del mercato il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine"; b) le istruzioni del consorzio Patti Chiari richiamate in contratto stabiliscono più specificamente che "per i titoli che registrano un peggioramento degli indicatori di rischio tale da determinare direttamente l'uscita dal "perimetro allargato", la comunicazione ai clienti che possiedono quel titolo sarà immediata, entro due giorni lavorativi" e che il c.d. "perimetro allargato" è "definito da un livello di rating pari a "investment grade" (BBB) e VaR giornaliero pari a 0.625%"; c) come acclarato dal nominato C.T.U., nonostante la negativizzazione dell'outlook della società emittente nella primavera del 2008, i primi mutamenti di rating non sono stati registrati che a giugno/luglio 2008 (S&P essendo passata da un A+ ad un A, Fitch da un AA- ad un A+ e Moody's da un A1 a un A2), rimanendo comunque assai elevati fino al crack del 15 settembre, quando il rating passò a CCC- per S&P, CCC per Fitch e B3 per Moody's; d) conseguentemente, il rating della Lehman Brothers e il VaR delle acquistate obbligazioni (ovvero gli indicatori dell'uscita del titolo dal c.d. perimetro allargato) sono rispettivamente rimasti molto elevato e molto basso fino all'improvviso e inopinato default della società emittente del 15.9.2008; e) nessun addebito pare dunque potersi muovere alla convenuta intermediaria (la quale ha tempestivamente dato avviso a INVESTITORE il 16.9.2008, del dissesto finanziario della società e dell'azzeramento del valore nominale degli acquistati titoli, cfr. missiva in atti) per un evento la cui previsione è del tutto sfuggita persino agli analisti delle cc.dd. società di rating e alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Ritenuta per quanto sopra l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto, delle domande di restituzione avanzate da INVESTITORE a corredo della medesima e delle proposte domande di nullità, di annullamento e di risarcimento ex art. 1218 c.c., va quindi esaminata la domanda risarcitoria formulata dall'attore ex arti 1337 e 2043 c.c. in ragione dell'affermata violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediaria durante le trattative e in sede di stipulazione del contratto.

A tal riguardo va osservato quanto segue: A) nessuna violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. appare essere stata commessa da BANCA in relazione al -già scrutinato profilo dell'equiparazione dell'eseguito investimento con l'investimento di danaro in pronti contro termine per il quale INVESTITORE aveva in origine espresso preferenza; Dalla documentazione in atti emerge invero che la BANCA abbia prospettato all'attore, quale alternativa a tale ultimo investimento, un investimento in obbligazioni a basso rischio rendimento emesse da società provviste di ottime garanzie di solvibilità (cfr. foglio A4 versato in atti dalla convenuta, al quale ha fatto riferimento il teste figlio dell'attore, sentito all'udienza del 04.4.2013), coerente e adeguato al profilo di investitore prudente e non professionale del INVESTITORE vantaggiosa in termini di rendimento atteso (cfr. deposizione del medesimo teste), e non già che la stessa abbia equiparato i due strumenti finanziari (i cui profili distintivi afferiscono peraltro al rendimento del capitale in funzione della durata dell'investimento e del "rischio interesse" - posto che, come chiarito dal i pronti contro termine costituiscono un investimento a breve termine remunerato a tasso fisso e l'investimento obbligazionario un investimento remunerato a tasso variabile (per definizione incerto) di durata mediamente pari a 18 mesi - e non al "rischio emittente"); g) quanto alla dedotta inadeguatezza dell'investimento per dimensione, per essere stata l'intera somma investita di € 50000,00 (pari a circa il 36% della liquidità giacente sul c/c. dell'attore, all'epoca ammontante ad € 139.000,00 circa) concentrata nell'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, va rilevato che, come già illustrato, fu sottoposto all'INVESTITORE un paniere di titoli obbligazionari a basso rischio e rendimento emessi da diverse società (cfr. foglio A4 di cui sopra, consegnato a INVESTITORE durante il colloquio precedente all'incontro nel corso del quale si addivenne alla stipula del contratto, nel quale la Lehman Brothers figurava quale società provvista del rating più elevato), per modo che nessun difetto di informazione al riguardo può ascriversi alla convenuta, ancorché il funzionario non abbia insistito nel raccomandare la diversificazione dell'investimento tra più titoli obbligazionari dotati delle medesime caratteristiche di adeguatezza. Deve quindi ritenersi che, alla luce dell'elevato rating universalmente assegnato alla società emittente all'epoca dell'acquisto delle obbligazioni per cui è causa, del bassissimo margine di rischio dell'investimento, degli obiettivi di investimento dichiarati da INVESTITORE, delle raccolte informazioni sulle sue conoscenze ed esperienze in materia e delle sue disponibilità finanziarie, l'operazione si palesava del tutto adeguata al profilo del cliente, nonché tale - attese le somministrate informazioni - da essere pienamente compresa dall'attore, quanto a tipologia di investimento e relativo profilo di rischio. Essendosi dunque la convenuta conformata alle prescrizioni di cui all'art. 40, comma primo, Reg. CONSOB n. 16190/2007 (nel cui vigore il contratto di intermediazione e l'investimento sono stati stipulati ed eseguiti), a mente del quale *"sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; h) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio"* (testo che peraltro non riproduce l'obbligo dell'intermediario di astenersi dall'eseguire operazioni non adeguate per dimensione prescritto dal contestualmente abrogato art. 29, comma primo, Reg. CONSOB n. 11522/1998, impropriamente evocato in domanda), la domanda risarcitoria appare ugualmente destituita di fondamento.

*Sentenza, Tribunale di Ragusa, Dott.ssa Antonietta Donzella, 2 gennaio 2017, n. 2*

Del pari infondata è infine la domanda volta alla restituzione delle somme addebitate all'attore per la gestione degli azzerati titoli, il valore nominale dei quali non incide invero sulle retribuite prestazioni di custodia e gestione svolte dall'intermediaria.

Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

•  
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. omissis: rigetta le domande attoree e condanna INVESTITORE al pagamento, in favore della BANCA, delle spese di lite, che liquida in complessivi 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge; pone definitivamente a carico dell'attore le spese della disposta C.T.U.  
Ragusa, 31.12.2016

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS